

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 005/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 056/CSA- RIUNIONE DEL 7 DICEMBRE 2017

I^o COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Prof. Andrea Lepore, Prof. Salvatore Sica - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. VIRTUS NOICATTARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALINIS/VIRTUS NOICATTARO DEL 7.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 207 del 10.11.2017)

La A.S.D. Virtus Noicattaro ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata con la quale il Giudice Sportivo competente ha respinto la propria richiesta di comminare alla Società Salinis la sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S., per avere quest'ultima schierato nella gara indicata il calciatore Raymondo Da Silva Marcelo in posizione irregolare di tesseramento.

Alla base del rigetto il Giudice Sportivo aveva posto da un lato la mancata allegazione da parte dell'odierna appellante di adeguata prova documentale a sostegno della propria affermazione, da un altro la verifica presso il competente Ufficio Tesseramenti, che, con nota del 30.10.2017, aveva confermato il regolare tesseramento del suddetto calciatore a decorrere dal 11.08.2017.

In realtà, nella presente sede il quadro non appare mutato, a nulla rilevando le pagine di un social network - prodotte in stampa -, che a dire del reclamante, attesterebbero una partenza per l'Italia del calciatore in questione soltanto nel settembre 2017; ciò sia per la loro insignificanza probatoria, sia perché comunque prevale l'efficacia di prova qualificata dell'attestazione dell'Ufficio Tesseramenti, competente, sino a prova contraria (non fornita né raggiunta), in materia.

Il reclamo va pertanto respinto nei termini di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Virtus Noicattaro di Noicattaro (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. D. SAMMICHELE/SALINIS DEL 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 208 del 10.11.2017)

La Polisportiva D. Sammichele ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata con la quale il Giudice Sportivo competente ha respinto la propria richiesta di comminare alla Società Salinis la sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S., per avere quest'ultima schierato nella gara indicata il calciatore Raymondo Da Silva Marcelo in posizione irregolare di tesseramento.

Alla base del rigetto il Giudice Sportivo aveva posto da un lato la mancata allegazione da parte dell'odierna appellante di adeguata prova documentale a sostegno della propria affermazione, da un altro la verifica presso il competente Ufficio Tesseramenti, che, con nota del 30.10.2017, aveva confermato il regolare tesseramento del suddetto calciatore a decorrere dal 11.08.2017.

In realtà, nella presente sede il quadro non appare mutato, a nulla rilevando le pagine di un social network - prodotte in stampa -, che a dire del reclamante, attesterebbero una partenza per l'Italia del calciatore in questione soltanto nel settembre 2017; ciò sia per la loro insignificanza probatoria, sia perché comunque prevale l'efficacia di prova qualificata dell'attestazione dell'Ufficio Tesseramenti, competente, sino a prova contraria (non fornita né raggiunta), in materia.

Il reclamo va pertanto respinto nei termini di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. D. Sammichele di Sammichele di Bari (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Prof. Vincenzo Fortunato, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. A.S.D. BERNALDA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B A.S.D. BERNALDA/OR.SA. ALIANO DEL 18.II.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 236 del 20.11.2017)

Con dichiarazione di reclamo del 21.11.2017 la A.S.D. Bernalda preannunciava l'impugnazione avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla società reclamante a seguito della gara di Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B tra A.S.D. Bernalda/OR.SA.Aliano del 18.11.2017 (delibera del giudice sportivo presso la divisione calcio a 5 – com. uff. n. 236 del 20.11.2017)

La società reclamante si limitava tuttavia a comunicare il preavviso di reclamo senza far seguire il deposito dei motivi.

In conseguenza di ciò non può che pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 33, comma 6, del vigente C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bernalda di Bernalda (Matera).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S.D. MANTOVA 1911 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GABRIELI DEVID SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES MANTOVA/CREMA DEL 18.II.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 22.11.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 22.11.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Gabrieli Devid tesserato in favore della società S.S.D. Mantova 1911 A.R.L..

Tale decisione è stata assunta perché, in occasione dell'incontro del Campionato Nazionale Juniores Mantova/Crema disputato il 18.11.2017, il Gabrieli, "a gioco in svolgimento, ma lontano dall'azione di gioco, colpiva con una gomitata al volto un avversario determinandogli un ampio taglio al labbro e relativa copiosa fuoriuscita di sangue. Sanzione così determinata in considerazione della particolare violenza del gesto che determina la necessità di trasportare, al termine della gara, il calciatore al pronto soccorso."

Avverso tale provvedimento la società S.S.D. Mantova 1911 A.R.L. reclamava innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 28.11.2017.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 1.12.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi

federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Mantova 1911 A.r.l. di Mantova dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.C. REGGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARLINI MASSIMILIANO SEGUITO GARA BASSANO VIRTUS/REGGIANA DEL 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n.92/DIV del 28.11.2017)

L'A.C. Reggiana 1919 S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n.92/DIV del 28.11.2017 del Giudice Sportivo con la quale in relazione alla gara disputata il 26/11/2017 presso lo stadio "R Mercante" di Bassano del Grappa tra la Bassano Virtus e la Reggiana valevole per la sedicesima giornata del Campionato di Serie C, Girone B, ha irrogato al calciatore Massimiliano Carlini (calciatore della Reggiana) la sanzione della squalifica per n. 2 giornate effettive di gara.

La sanzione è stata inflitta sulla base del rapporto arbitrale nel quale si legge: "n. 29 Carlini Massimiliano (condotta violenta) è colpevole di condotta violenta. A pallone lontano in un'azione di gioco da un calcio ad un calciatore avversario senza la possibilità di prendere il pallone".

Nel reclamo si è contestata la qualificazione della condotta che non sarebbe riconducibile alla violenza ma alla finalità agonistica. Si è anche evidenziato che non vi sono state conseguenze lesive per il calciatore avversario.

Il reclamo, con il quale si chiede la riduzione a n. 1 giornata di squalifica, è fondato e merita accoglimento.

Dagli atti e dalla ricostruzione dei fatti emersa nella discussione orale è risultato accertato che, seppure il pallone non è stato raggiunto dal calciatore squalificato, il suo intervento è stato un intervento di gioco finalizzato a tentare di evitare una ripartenza della squadra avversaria.

La circostanza relativa al mancato raggiungimento della palla, che comunque era a meno di un metro dal Carlini è stata determinata dall'azione dell'avversario che ha spostato la sfera mandando a vuoto la scivolata del Carlini.

E' di tutta evidenza che nella fattispecie non c'era alcun intento di arrecare una lesione all'integrità fisica dell'avversario.

Manca in altri termini il dolo specifico richiesto per integrare il comportamento violento per cui il fatto va ricondotto a una condotta meramente antisportiva.

Naturalmente non rileva la qualificazione di "condotta violenta" che ha dato l'arbitro nel suo rapporto in quanto quest'ultimo fa fede solo sulla ricostruzione di fatti e non già sulla qualificazione giuridica da dare agli stessi.

Tutto ciò premesso, in accoglimento del reclamo, la sanzione inflitta va ridotta a n. 1 giornata di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Reggiana di Reggio Emilia ridetermina la sanzione della squalifica in 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. SANCATALDESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FICARROTTA LUCA SEGUITO GARA SANCATALDESE/TROINA DEL 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 65 del 29.11.2017)

Con ricorso del 5.12.2017 la A.S.D. Sancataldese Calcio proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Ficarrota Luca a seguito della gara Sancataldese/Troina del 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 65 del 29.11.2017).

A sostegno del ricorso la reclamante sosteneva che dal referto dell'arbitro non poteva desumersi che il calciatore sanzionato avesse compiuto alcun gesto violento o di reazione essendosi lo stesso limitato a mettere la mano in faccia ad un avversario.

Sottolineava, pertanto, la eccessiva severità della sanzione inflitta dal momento che il comportamento in questione non poteva qualificarsi come tentativo di violenza fisica.

Chiedeva, pertanto, una opportuna riduzione della squalifica.

La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento nei termini qui di seguito indicati.

Invero dal referto arbitrale, che richiama su questo punto le dichiarazioni a verbale dell'assistente, emerge che il calciatore Luca Ficarotta abbia dato una "manata" sul viso di un avversario. L'uso del termine "manata" sembra stare ad indicare che non si sia trattato di un gesto, come uno schiaffo o un pugno, nel quale la violenza è manifesta, bensì di un gesto che, per quanto esecrabile e certamente contrario ai doveri agonistici e di lealtà sportiva, può ritenersi più tenue e, dunque, punibile in una misura più circoscritta, limitando conseguentemente la sanzione a 2 sole giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sancataldese Calcio di San Cataldo (Caltanissetta) riduce la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

Publicato in Roma 13 luglio 2018

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Roberto Fabbricini